



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 02415/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia**

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468
del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Felipe Domingo Merry del Val Barbavara di
Gravellona ed Elena Maria Barbavara di
Gravellona, rappresentati e difesi dall'avv.
Umberto Stradella e successivamente anche
dagli avv.ti Claudio Linzola e Lorenzo
Platania, con domicilio eletto presso lo
studio degli stessi in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Consorzio Di Gestione Della Riserva
Naturale Lago Di Montorfano, in persona
del Presidente p.t., rappresentato e difeso

dall'avv. Umberto Grella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti, 21;

nei confronti di

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pujatti, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Provincia Di Como, non costituita.

per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 25 ottobre 2012, n. 4219 recante "Piano della riserva e sito di importanza comunitaria (SIC) "Lago di Montorfano".Approvazione";

2) della deliberazione dell'Assemblea consortile del Consorzio "Lago di Montorfano" n. 4 del 29 giugno 2011 "Adozione della proposta di piano di gestione della riserva naturale e sito d'importanza Comunitaria "Lago di Montorfano", ai sensi dell'art. 14 della L.R. 86/1983 e s.m.i. e della Direttiva 92/43/CEE";

3) della delibera dell'Assemblea consortile del Consorzio "Lago di Montorfano" n. 14 del 7 dicembre 2011: "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla proposta di Piano della riserva e Sito

d'importanza Comunitaria "Lago di Montorfano";

4) del parere favorevole relativo al Piano della riserva reso dalla Commissione Provinciale di Como il 19 dicembre 2011;

5) del Decreto n. 6100 del 9 luglio 2012 "Valutazione d'incidenza e parere regionale sul piano di gestione del SIC IT2020004 "Lago di Montorfano " DPR 357/97 e s.m.i., l.r.86/1983 e DGR 1791/2006)" della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia;

6) per quanto possa occorrere, della delibera C.R. n. III/1976 del 15 novembre 1984;

nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Di Gestione Della Riserva Naturale Lago Di Montorfano e di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto gli atti di adozione ed approvazione del Piano della Riserva Naturale Lago di Montorfano (CO) adottato dalla Regione Lombardia,

I ricorrenti sostengono di essere proprietari di oltre il 50 % dei terreni rientranti nella zona territoriale interessata dal citato Piano, nonché di svariati beni immobili e di vantare in forza del Contratto Amichevole Componimento con lo Stato del 10.1.1931 tutti i diritti sulle acque del Lago, tra cui quello di pesca, di navigazione e di derivazione delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, impugnato la delibera del Consorzio di Gestione della Riserva n. 14 del 7 dicembre 2011 di Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla proposta di Piano della Riserva Naturale e Sito d'importanza Comunitaria, adottato con deliberazione dell'assemblea consortile n. 4 del 29.6.2011, contestando il predetto provvedimento sotto diversi profili e, in particolare, per violazione del principio di pubblicità, non avendo ricevuto alcuna notifica del provvedimento stesso, e per difetto di motivazione, in quanto il Consorzio si

sarebbe limitato a riproporre e ribadire apoditticamente il contenuto di originari provvedimenti già contestati dai ricorrenti.

Quest'ultimi, inoltre, hanno contestato il predetto provvedimento nella parte in cui pone dei vincoli che non sarebbero necessari al fine della salvaguardia della zona naturalistica.

In particolare, i ricorrenti hanno censurato l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione, che avrebbe disciplinato l'attività di pesca nel lago, violando i diritti d'uso sulle acque del lago di Montorfano di cui sarebbero titolari esclusivi i ricorrenti, nonché l'art. 16, co. 2, lett. a) delle Nta nella parte in cui vieta l'attività di balneazione in determinate zone del lago.

Gli stessi hanno poi stigmatizzato la potestà pianificatoria dell'amministrazione sull'area di rispetto (che si distingue dalla riserva naturale) in cui sarebbero ammesse attività umane compatibili con il regime di tutela e sarebbero, quindi, preclusi rigidi e assoluti divieti, che si sovrapporrebbero ai divieti già previsti per la Riserva Naturale e hanno contestato le determinazioni dell'Ente Gestore che avrebbe trasceso le finalità assegnate dal legislatore per l'istituzione della Riserva.

Inoltre, i ricorrenti hanno contestato l'art. 27 delle Nta nella parte in cui ha destinato gli edifici di proprietà dei ricorrenti alla finalità pubblicitaria didattico-ricreativa, così di fatto realizzando un'espropriazione non consentita, nonché la disposizione che in maniera irragionevole dispone il recupero ambientale dell'area destinata a parcheggio di proprietà dei ricorrenti,

La Regione Lombardia e il Consorzio Di Gestione Della Riserva Naturale Lago Di Montorfano si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno, altresì, contestato la limitazione dell'attività di navigazione sul lago, nonché l'art. 16, co. 2, lett. a) che prevede un divieto di pompaggio delle acque.

Inoltre, i ricorrenti hanno stigmatizzato il provvedimento dell'amministrazione nella parte in cui ha disposto lo spostamento dell'area di parcheggio che serve lo stabilimento balneare della zona, nonché la potestà pianificatoria dell'Ente Gestore sull'area di rispetto, anche in relazione alla disciplina delle recinzioni (art. 13, co. 3 delle NTA) e alla circolazione a motore dei veicoli.

I ricorrenti poi hanno contestato il divieto di attrezzare l'area in argomento a parco divertimenti sia con riguardo al Lido sia con riguardo alle abitazioni private (artt. 20 e 22 delle NTA), nonché l'obbligo per i proprietari delle aree di sostituire il bosco di abete rosso con essenze autoctone ed effettuare il controllo e l'estirpazione delle piante esotiche presenti nei giardini privati.

In definitiva i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti.

Alla pubblica udienza del 20.6.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque (cfr., Cassazione civile sez. un., 19 aprile 2013, n. 9534).

L'art. 143 del T.U. sulle acque ha inteso definire l'ambito della giurisdizione del giudice specializzato, circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr., Cass., sez. un., 337/2003).

La giurisdizione del TSAP è contrapposta, per un verso, a quella del Tribunale Regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140, lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici) e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie

che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826/1993).

La Corte di Cassazione ha poi ribadito che, in tema di diritti esclusivi di pesca, la giurisdizione riservata al tribunale superiore delle acque pubbliche dall'art. 143 r.d. n. 1175 del 1933, è limitata in base al collegamento a fattispecie tipiche qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per la loro emanazione e dalla autorità pubblica da cui promanano, ossia alla cognizione dei ricorsi proposti contro provvedimenti di revoca o di decadenza dei diritti su acque del demanio marittimo, fluviale, lagunare e, in genere, su ogni acqua pubblica, adottati dai ministeri competenti (cfr., Cassazione civile sez. un., 05 ottobre 2004, n. 19857).

Nel caso di specie, il Consorzio con l'art. 16, co. 2 lett. d) e i) delle Nta, ha vietato la navigazione sul lago con ogni tipo di natante

anche non a motore e fissato limiti ai diritti di derivazione dell'acqua dal Lago, facendo però salve le pregresse convenzioni. Con l'art. 18 delle NTA ha disposto che l'attività di pesca dovrà essere effettuata evitando di entrare nello specchio di acqua e prioritariamente localizzarsi in corrispondenza dei pontili esistenti o previsti, evitando di interessare le formazioni a *Claudium Mariscus* e le principali fasce a canneto”.

Il provvedimento attiene alla disciplina delle Riserva Ambientale, rispetto alla quale i limiti al diritto di navigazione, di derivazione dell'acqua e di pesca hanno una rilevanza meramente accessoria, in quanto diretti esclusivamente a consentire la salvaguardia dell'ambiente.

In ragione di tali considerazioni, è doveroso escludere che il provvedimento in argomento sia dotato di incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione, sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo.

Tanto è sufficiente per affermare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella del Tribunale Superiore delle Acque (cfr., tra le tante,

C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3678; C.d.S., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 gennaio 2010, n. 304; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 gennaio 2010, 78).

3. Ciò premesso, va evidenziato che la Riserva di Montorfano è una riserva parziale biologica individuata nell'allegato A della Legge della Regione Lombardia 86/83, istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1796/1984 ed individuata come sito di interesse comunitario.

L'art. 11 della Legge Regionale menzionata impone che le attività antropiche debbano essere rese compatibili con le finalità della riserva medesima e attribuisce all'amministrazione il potere di determinare le misure necessarie per realizzare un punto di equilibrio tra opposte esigenze che garantisca, comunque, la conservazione dell'ambiente faunistico e paesaggistico.

In relazione al potere pianificatorio esercitato dall'amministrazione, e contestato dai ricorrenti, il Consiglio di Stato (sent. 3885/2003) ha chiarito che l'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 86 del 1983, nel prevedere la formazione di un piano, "per ciascuna riserva naturale", intende riferirsi ad uno strumento di governo dell'area di effettiva protezione come individuato, anche

attraverso la zona di rispetto, con il decreto istitutivo, e cioè dell'intera area protetta, secondo la nozione di riserva come area di effettiva protezione, comprensiva dell'area di rispetto di cui all'art. 11, comma 3, della legge.

Ne deriva, pertanto, che sussiste il potere pianificatore e di regolamentazione dell'Ente Gestore anche in relazione alla area di rispetto.

Va poi precisato che le misure adottate certamente non rappresentano dei vincoli espropriativi, come sostengono i ricorrenti, ma al più dei vincoli conformativi.

Sul punto è stato chiarito che sono vincoli preordinati all'espropriazione quelli che svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio; tali quindi non sono le previsioni di un piano regolatore che destinano un'area a verde pubblico attrezzato, trattandosi di vincoli conformativi della proprietà, in quanto inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, che incidono su una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera

zona in cui questi ricadono (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 06 maggio 2013, n. 2432).

Nel caso di specie, non può dubitarsi che i provvedimenti impugnati riguardano una generalità di beni in funzione della destinazione della zona a Riserva Naturale e non svuotano di certo il diritto di proprietà, né ne diminuiscono in modo significativo il valore di scambio, ma semplicemente alterano, in maniera peraltro non incisiva, il diritto di godimento sui beni medesimi.

Tanto chiarito e passando ad esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, va precisato che il potere dell'amministrazione di fissare determinati vincoli per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio è di carattere ampiamente discrezionale e, pertanto, sindacabile da questo Collegio solo per irragionevolezza manifesta.

Tanto premesso vanno esaminate le doglianze sollevate dai ricorrenti.

4. Vanno rigettati i primi due motivi del ricorso principale tesi a contestare il difetto di pubblicità del provvedimento impugnato e il difetto di motivazione.

Sotto il primo profilo, la mancata notifica all'interessato del provvedimento impugnato non è causa di illegittimità dello stesso, ma al più non consente il decorso dei termine per impugnare il provvedimento, sicché il

destinatario che si ritiene leso può in qualunque momento esercitare la relativa tutela innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Quanto al difetto di motivazione, va evidenziato che il Piano della Riserva e Sito di Importanza Comunitaria "Lago di Montorfano" è un provvedimento amministrativo di carattere generale, ma anche individuale, laddove prevede misure applicabili direttamente a destinatari determinati. Ne deriva che, se in relazione alle disposizioni di carattere eminentemente generale non è richiesta un'espressa motivazione, diversamente avviene per gli atti che incidono direttamente su posizioni individuali determinate.

Ciò premesso, va, tuttavia, evidenziato che la motivazione del provvedimento in parola deve desumersi non solo dalla NTA, ma soprattutto dalla Relazione Generale al Piano, in cui sono esposte le ragioni di carattere ambientale e paesistico, che in concreto giustificano le misure contestate dal ricorrente. Anche se la motivazione non è espressamente contenuta nelle NTA che prevedono una misura che il ricorrente assume essere lesiva, le ragioni logico-giuridiche possono desumersi dalle profonde e ampie motivazioni esposte nella

citata relazione che spiegano il senso poi delle misure attuative contenute nelle NTA. Ne deriva che non sussiste l'eccepito difetto di motivazione.

5. Passando ad esaminare le singole doglianze mosse dai ricorrenti, va rilevata l'infondatezza del ricorso teso a contestare l'art. 18 delle NTA nella parte in cui prevede che l'attività di pesca dovrà essere effettuata evitando di entrare nello specchio d'acqua e prioritariamente localizzarsi in corrispondenza dei pontili esistenti o previsti, evitando di interessare le formazioni a *Claudium Mariscus* e le principali fasce a canneto.

Tale disposizione è certamente pienamente compatibile con le finalità di salvaguardia dell'ambiente e realizza un equilibrato bilanciamento di opposti interessi, consentendo comunque l'esercizio dell'attività di pesca, ma imponendo ragionevoli e proporzionati limiti alla stessa per la salvaguardia della fauna marina.

Ne deriva che il ricorso sotto questo profilo va respinto.

5.1 E', invece, fondato il ricorso nella parte in cui contesta il divieto di balneazione in ampie parti del lago, contenuto nell'art. 16, co. 2, lett. a) delle Nta.

L'amministrazione ha disposto il divieto di balneazione in ampie parti del lago, ritenendo tale misura idonea a salvaguardare la naturalità della riserva.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale misura sia irragionevole perché non emerge nitidamente come possa tale determinazione garantire la naturalità della riserva anche in considerazione del fatto che, comunque, davanti al lido la balneazione è consentita.

Ne deriva, pertanto, che il ricorso sotto questo profilo va accolto e il provvedimento impugnato annullato sotto il medesimo aspetto.

6. I ricorrenti contestano, altresì, l'art. 27 delle Nta che avrebbe imposto di modificare in maniera significativa gli edifici di rilevanza storica e architettonica di proprietà dei ricorrenti, per destinarli a non meglio precisate funzioni didattico-ricreative o museali, così in sostanza realizzando un'espropriazione non consentita.

La doglianza è infondata.

L'art. 27 della NTa prevede esclusivamente che in relazione a determinati edifici che rivestono valore di testimonianza storico – architettonica e rispecchiano la cultura materiale dei luoghi, il piano persegue finalità di salvaguardia e valorizzazione da attuare tramite specifici progetti di recupero

in accordo con i proprietari. Ne deriva che non può essere condivisa l'argomentazione dei ricorrenti, in quanto allo stato non è possibile immaginare quale sia la forma di attuazione di tale piano, né il modo per perseguire le menzionate finalità; in ogni caso, le citate misure di attuazione dovranno essere determinate in "accordo con i proprietari". Tali argomentazioni consentono di ritenere che nel caso di specie certamente non si tratta di un procedimento espropriativo che per sua natura ha carattere coattivo, imponendosi alla volontà dei privati.

Ne deriva che il ricorso sotto tale profilo va respinto.

7. Né può essere condivisa l'argomentazione dei ricorrenti che il Piano avrebbe l'effetto di determinare un aumento della presenza antropica all'interno della Riserva, in quanto le numerose disposizioni approvate (divieto di balneazione, divieto di attrezzare parchi di divertimento, divieti di sosta delle autovetture) certamente tendono a salvaguardare l'ambiente e a limitare l'attività antropica, addirittura talune in maniera irragionevole (cfr. sopra sul divieto di balneazione). Non può, d'altro canto, essere negata la possibilità di ingresso nel parco per finalità didattiche, che sono compatibili con

la salvaguardia dell'ambiente. Spetterà all'ente Gestore trovare un sapiente equilibrio per salvaguardare le diverse esigenze.

Rientra poi nella discrezionalità della pubblica amministrazione, non sindacabile da questo Tribunale, la sistemazione delle aree a parcheggio, purché non sia manifestamente irragionevole. Nel caso di specie, non emergono nitidamente profili di irragionevolezza nella decisione dell'Ente Gestore di recuperare l'area a parcheggio da un punto di vista ambientale, né di adibire un'altra area a parcheggio.

8. In relazione al ricorso per motivi aggiunti, va accolta la doglianza tesa a contestare l'art. 16, lett. d) nella parte in cui vieta la navigazione sul lago con ogni tipo di natante anche non a motore.

Tale misura appare irragionevole e non proporzionata rispetto alle finalità di tutela della Riserva, essendo sufficiente il divieto di utilizzare imbarcazioni a motore che naturalmente possono essere incompatibili con le predette finalità. Analogo divieto in assoluto per le imbarcazioni non a motore è irragionevole e non proporzionato con le finalità di salvaguardia dell'ambiente.

Il ricorso va, quindi, accolto sotto tale profilo.

9. E' infondato il ricorso nella parte in cui contesta l'art. 16, co. 2 lett. i) delle Nta (divieto di derivazione delle acque) in quanto la disposizione fa salve le pregresse convenzioni, tra cui rientra l'accordo amichevole stipulato il 10.1.1931. Ne deriva, pertanto, che certamente la disposizione in parola non pretende di disconoscere il diritto di derivazione delle acque spettante in capo ai ricorrenti.

10. Parimenti infondate sono le doglianze tese a contestare il regime delle recinzioni o il divieto di circolazione dei veicoli a motore, nonché il divieto di sosta, in quanto tali limitazioni, espressione della potestà pianificatoria dell'Ente (cfr., punto 3 della motivazione) sono ampiamente compatibili e funzionali alle finalità di protezione e salvaguardia dell'ambiente e della fauna prefissate dal Piano.

11. Né può essere messa in discussione la legittimità della misura tesa a imporre la progressiva sostituzione nel tempo del bosco di abete rosso con essenze autoctone.

In relazione alle specie protette presenti nella Riserva e nell'area di rispetto, è opportuno evidenziare che l'area in parola è stata individuata come Sito di Interesse Comunitario per la presenza di alcuni habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE

indicati al punto 1.1.2 del Piano della Riserva del Lago di Montorfano.

Il bosco di abete rosso, così come le essenze esotiche, non rientrano tra tali specie e poiché sono caratterizzate da invasività rischiano di danneggiare le specie autoctone protette.

Il provvedimento dell'amministrazione che, quindi, ha disposto l'eliminazione di queste è certamente in linea con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

12. Deve, invece, essere accolto il ricorso nella parte in cui prevede il divieto di installazione di attrezzature a parchi divertimento o similari. Tale misura è a tal punto generica e non determinata da configurare un divieto dalla latitudine troppo ampia e poco coerente con le finalità pubblicitiche ambientali e paesaggistiche sottese.

Ne deriva che il ricorso anche sotto questo profilo va accolto.

13. Il ricorrente contesta poi la dislocazione degli spazi di parcheggio nell'area che si trova al limite con il perimetro della riserva naturale.

La censura è priva di pregio, in quanto la scelta amministrativa di spostare il parcheggio, ove confluiscono numerose auto e autobus che potenzialmente possono

danneggiare l'ambiente circostante, è assolutamente coerente con la necessità di tutelare l'ambiente e il paesaggio circostante.

14. E' infondata la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti, che ritengono di aver patito un ingente danno economico per il deprezzamento del compendio immobiliare di loro proprietà a causa delle misure approvate dall'Ente Gestore, nonché per la perdita degli introiti derivanti dall'affitto del Lido, che senza il parcheggio attuale è destinato a perdere la clientela. Inoltre, la sostanziale soppressione del diritto esclusivo di pesca cagionerebbe un rilevante danno in quanto l'attuale conduttore del diritto non rinnoverà, la stessa va rigettata.

I ricorrenti non hanno infatti, fornito alcuna prova in relazione al deprezzamento degli immobili per le misure adottate, né con riguardo alla perdita di introiti derivanti dall'affitto del Lido.

Ne deriva che la domanda risarcitoria va rigettata.

La soccombenza ripartita giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sul ricorso per motivi aggiunti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Maurizio Santise, Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)